

P. Green

Sabine Götting
2-11-11

How does
 Game Deal
 The John T.

✓ Bi-Zen



finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi di democraticità ed uguaglianza mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, tra quelle previste dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e precisamente:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lett. d);

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lett. f);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lett. i);

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, comma 1, lett. k);

In particolare, per la realizzazione delle suddette finalità, l'Associazione potrà:

a) promuovere la partecipazione civica e la vita comunitaria, favorendo il coinvolgimento dei cittadini nella valorizzazione della città e dei suoi spazi pubblici, nella cura dei beni comuni e nello sviluppo di iniziative di interesse collettivo;

b) ideare, promuovere, organizzare e realizzare eventi, manifestazioni, festival, rassegne, spettacoli, iniziative pubbliche e attività di animazione urbana finalizzate alla valorizzazione culturale, sociale e turistica;

c) promuovere la conoscenza e la valorizzazione della storia, delle tradizioni, dell'identità e del patrimonio culturale materiale e immateriale, in tutte le sue espressioni e declinazioni, senza limitazioni di carattere territoriale, con attenzione ai diversi contesti storici e culturali;

d) organizzare e realizzare attività culturali, educative e divulgative, quali incontri, conferenze, seminari, mostre, laboratori, attività didattiche, visite guidate, percorsi culturali e iniziative formative rivolte ai soci e a terzi;

e) promuovere e sostenere iniziative di valorizzazione turistica del territorio, anche mediante la promozione di itinerari culturali, eventi tematici, manifestazioni identitarie, iniziative enogastronomiche e attività di promozione dei luoghi, dei paesaggi e delle tradizioni locali, favorendo forme di turismo sostenibile e responsabile;

f) favorire il dialogo, la collaborazione e la cooperazione tra cittadini, associazioni, istituzioni, operatori culturali,

Silvia Grini
L. Filippi
[Signature]

Leo Bocca
Donna Del Bo
[Signature]

Luca Zini
[Signature]

economici e turistici del territorio, promuovendo reti e progettualità condivise finalizzate allo sviluppo culturale e sociale della comunità;

g) svolgere attività di studio, ricerca, documentazione e divulgazione relative alla storia locale, alla memoria collettiva, alle tradizioni e alle trasformazioni sociali e culturali del territorio;

h) promuovere attività di comunicazione e diffusione culturale mediante strumenti editoriali, pubblicazioni, contenuti digitali, archivi, raccolte documentarie e piattaforme multimediali finalizzate alla valorizzazione del patrimonio culturale locale;

i) instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati, istituzioni culturali, università, fondazioni, associazioni e altri enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe o complementari;

j) promuovere i principi di inclusione, pari dignità, pari opportunità e partecipazione democratica, favorendo il coinvolgimento delle diverse generazioni nella vita culturale e sociale della comunità.

Ai fini organizzativi, l'associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato gratuito strutture e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività.

L'associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del

Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore;

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

I soci dell'associazione si distinguono in Soci Ordinari, Soci Sostenitori, Soci Benemeriti.

Sono **Soci Ordinari** coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Sono **Soci Sostenitori** coloro che erogano in via ordinaria contribuzioni volontarie aggiuntive rispetto alla quota associativa annuale.

Sono **Soci Benemeriti** coloro che vengono denominati tali dal

Filippo

Sabrina

Roberto

Le Zini

Anna

Anna

Anna

Donna

Luca

Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione. I Soci Benemeriti possono essere esentati dal pagamento della quota annuale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione, in qualità di soci, oltre alle persone fisiche, anche persone giuridiche ed enti, pubblici o privati, con o senza personalità giuridica, non aventi scopo di lucro ovvero comunque compatibili con le finalità dell'Associazione, che condividano gli scopi statuari e si impegnino a sostenerne le attività.

Le persone giuridiche e gli enti soci esercitano i diritti sociali, ivi compreso il diritto di voto in Assemblea, per mezzo del legale rappresentante o di un delegato formalmente designato con atto scritto; essi assumono i medesimi doveri dei soci persone fisiche, in quanto compatibili, e versano la quota associativa nella misura stabilita dagli organi competenti.

Resta fermo che l'Associazione garantisce la parità di trattamento tra i soci e disciplina, nel rispetto della normativa vigente, le modalità di partecipazione e rappresentanza degli enti associati.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al

Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, ove in possesso;

b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo.

Per le persone giuridiche, la domanda deve indicare:

a) la denominazione dell'ente, la sede, il codice fiscale o altro identificativo;

b) i dati del legale rappresentante;

c) la dichiarazione di accettazione dello Statuto e degli eventuali regolamenti e deliberazioni associative.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

2 filippi
Bobbino Corvini
Alm
Raffaella
Stella

Ass. Soc. Co.
Sonia Del Bo
Luca Falleri
Puccini

Luigi Zucchi

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o, laddove previsto, il Collegio dei Probiviri. In caso di rigetto della domanda, l'Assemblea o il Collegio dei Probiviri, ove istituito delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato è a tempo indeterminato. L'ammissione ad associato può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 4 (Diritti ed obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- votare in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute nell'ambito dell'attività associativa e documentate;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci, secondo le modalità di cui all'art. 17, comma 2 del presente Statuto;

Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

I soci minori non possono ricoprire cariche sociali.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- tenere, nei rapporti con gli altri associati e con i terzi, un comportamento improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del

2. July 2024
Ranjan Kumar

Sobytne casim

24

W. A. Tower

Long

David
22/2

Joao Pedro Lima

Ben Dean

presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione su delibera del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La proposta di deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata preventivamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni al Consiglio Direttivo, che dovrà esprimersi entro i successivi 60 giorni o comunque nella prima seduta utile. Nelle ipotesi infra indicate l'associato escluso non potrà ripresentare domanda di ammissione.

L'appartenenza all'Associazione è incompatibile con l'iscrizione ad altre associazioni, enti o organizzazioni che perseguano finalità analoghe o concorrenti. L'eventuale insorgenza di una situazione di incompatibilità deve essere contestata all'associato dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per presentare osservazioni e chiarimenti. Decorso tale termine, il Consiglio Direttivo, valutate le eventuali controdeduzioni, delibera entro i successivi 60 giorni, in merito alla sussistenza dell'incompatibilità e all'eventuale decadenza dalla qualità di associato.

L'interessato può presentare reclamo avverso la delibera del Consiglio Direttivo chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o pec, entro 15 giorni dalla ricezione della

comunicazione, il riesame della decisione adottata dal Consiglio

Direttivo da parte dell'Assemblea.

L'Assemblea provvederà entro i successivi 30 giorni a deliberare

con voto segreto sulla deliberazione di esclusione adottata

dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato l'interessato in

contraddittorio. In ogni caso la deliberazione Assembleare dovrà

essere comunicata adeguatamente all'associato, il quale, in caso

di esclusione, viene cancellato dal Libro dei soci con decor-

renza dalla data della deliberazione dell'organo Assembleare.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei

mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

L'associato moroso nel pagamento della quota associativa può

essere escluso dall'associazione con delibera del Consiglio Di-

rettivo, previa contestazione e salvo che regolarizzi i versa-

menti delle quote pregresse entro 30 giorni dalla contestazione

di morosità.

L'esercizio dei diritti di socio è sospeso nel caso di mancato

versamento della quota associativa annuale, anche parziale, nei

termini e nelle modalità deliberate dal Consiglio Direttivo

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma

scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale prov-

vederà alla annotazione del recesso nel Libro dei soci.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferi-

bili.

Roberto Caracciolo
L. Pili
Rosa
Luca Tironi

Roberto Caracciolo
L. Pili
Rosa
Luca Tironi

Roberto Caracciolo
L. Pili

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sugli eventuali contributi straordinari;

- delibera sulla esclusione degli associati;

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 2.5 del presente Statuto;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto presenti, in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale; eventuali copie saranno a debito del socio richiedente.

L'Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

È ammessa, previa approvazione di apposito regolamento, la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 8 (Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde

Stefano Corini
Luca Tancini
Leo Scro
Tommaso Del Bo
Leo Polini
Luca Tancini
Luca Tancini

direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- eleggere e revocare, fra i propri componenti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte nei documenti del Bilancio di esercizio;
- proporre le eventuali attività diverse e attestarne la secondarietà e strumentalità, rispetto alle attività di interesse generale;
- approvare il documento di previsione e programmazione economica dell'esercizio;

- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - sottoporre all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - deliberare sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - stabilire i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'APS;
 - costituire Commissioni o Gruppi di lavoro, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati.
- L'Assemblea elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo, ai quali si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di

P. Rigo
 Sabrina Corini
 Luca Taveri
 Loro Sec
 Sonia Del B
 Loro Sec
 A Zini



interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il presidente.

Il Consiglio direttivo, nel proprio ambito elegge il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere; queste 2 ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.

I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio direttivo uscente.

La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina.

Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato. Sono rieleggibili.

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al presidente del Consiglio direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio direttivo,

e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio direttivo sulla base di apposita deliberazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno 4 volte all'anno, o quando il Presidente lo ritenga opportuno od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

In caso di urgenza è ammessa la convocazione, sino a 24 ore prima della data della riunione.

I Consiglieri che risultano assenti per 3 sedute consecutive senza giustificazione motivata decadono dalla carica.

In caso di morte, dimissioni, decadenza o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo

Roberto Caruso
Lae Secchi
Giovanna Del Rio
Giovanni
Luca Tenen

viene integrato con i primi tra i candidati non eletti, i quali rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

Il Consiglio Direttivo decade laddove, per morte, recesso o dimissioni, la composizione complessiva del Consiglio stesso sia inferiore alla metà più uno del totale dei componenti. In quest'ipotesi, l'Assemblea, appositamente convocata dal Presidente uscente o dal Vicepresidente, provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo entro due mesi.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale, previa richiesta formale al Presidente.

Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), secondo le modalità definite con apposito regolamento. È altresì ammessa

la manifestazione del voto a scrutinio segreto, nelle ipotesi previste dallo Statuto e dai Regolamenti, attraverso l'utilizzo di apposita piattaforma di votazione on line, purché siano garantiti sistemi di sicurezza e crittografia e la capacità di conservazione dell'anonimato e della sicurezza del voto espresso.

ART. 9 (Presidente - Vicepresidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, e può essere riconfermato. È autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie, nonché a stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza degli aventi diritto.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Al Zuhair	Abbas	Sahar Goni	2. filip
	Sonia Dal B.		
Prof. Poliz			
		Rice	Rice

predisposizione del bilancio di esercizio e dell'eventuale documento di programmazione economico-finanziaria, sulla base degli indirizzi e delle determinazioni assunte dagli organi competenti.

Al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire, modificare ed estinguere conti correnti intestati all'Associazione, disporre bonifici e pagamenti, effettuare versamenti e prelievi, emettere e incassare assegni, girare titoli all'incasso, richiedere e gestire servizi di pagamento e strumenti di incasso, nonché compiere ogni ulteriore operazione bancaria o postale strettamente connessa alle mansioni affidategli dagli organi statutari e nei limiti delle deleghe ricevute.

ART. 11 (Organo di controllo)

Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 Codice del Terzo Settore viene eletto dall'Assemblea un organo di controllo monocratico.

L'organo di controllo dura in carica per quattro esercizi e scade con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice civile.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con

riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno

2001, n. 231, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo e in tal caso può esprimere la sua opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

L'incarico di componente dell'Organo di Controllo è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente documentate.

ART. 12 (Revisione legale dei conti)

Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo

L. Jilipio
Subirua Corzine
Loe Seco
Janio Dols
Duco Pdi
Qui Tene
Qui
Bui
Zan

3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che sia revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13 (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri, se istituito, è composto di tre membri, scelti tra i soci dell'associazione, eletti a votazione segreta dall'Assemblea degli associati. Il collegio designa al suo interno il Presidente con votazione segreta.

I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra gli associati, oltre che intervenire in tutte le ulteriori ipotesi previste dal presente Statuto.

I Probiviri durano in carica tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato. Non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo. I componenti sono rieleggibili fino a due mandati consecutivi.

ART. 14 (Presidente Onorario)

Il Presidente Onorario può essere eletto dall'Assemblea per

eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'associazione.

Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

ART. 15 (Patrimonio e risorse economiche)

Il patrimonio dell'Associazione costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Le risorse economiche con le quali l'associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

- quote e contributi dei Soci e di privati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

Elisabetta
Luciano
Enrica Corvini
Anna
Rosa Secchi
Sonia Del Bo
Roberto
Al Bini

d) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;

e) entrate derivanti raccolta fondi, in tal caso l'associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente;

f) ogni altra entrata, compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente;

g) entrate derivanti dalle eventuali attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore (purché siano secondarie e strumentali).

Tutte le entrate ed i proventi dell'attività dell'associazione sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della stessa e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dell'associazione devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 16 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Tesoriere, sulla base delle determinazioni del Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il

bilancio.

Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale.

Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 17 (Libri sociali)

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

L. J. 19/10/17
Rea a Venezia
Estimo Corrim
[Signature]
[Signature]

Rea Socco
Sonia Dal B.
[Signature]

[Signature]

in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto, previa domanda scritta al Presidente, di esaminare i libri sociali, presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata, nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente.

ART.18 (Iscrizione nel Reg. Unico Nazionale del Terzo Settore)

Al fine di assumere la qualifica di associazione di promozione sociale, l'Associazione si iscrive nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché del D.M. n. 106/2020 e successive modificazioni e integrazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

ART. 19 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni

Lilipio
Saverio Corini
Lilipio
Lilipio
Lilipio

Rossella
Rossella
Rossella
Rossella
Rossella

Li Zui

e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 20 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'art. 36 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.

ART. 21 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22 (Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e, in quanto compatibili, dal Codice civile.

*

Vittorio Veneto (TV), li 30 aprile 2026

I SOTTOSCRITTORI DEL PRESENTE ATTO:

1) MARCHIORI LUCA

2) SACCON LARA

3) DAL BO SONIA

4) CORSINI SABRINA

5) OLIVA GIUSEPPE

6) PERIN MATTEO

7) DE BORTOLI FABRIZIO

8) SITTON GIOVANNI

9) TONON LUCA

10) RASERA GIANNI

11) FODA ALESSANDRO

12) ZANIN FILIPPO

REGISTRAZIONE

299

3

08/05/2026

(Data)

1/1

IL PRESIDENTE (*)
Firma

Registrazione di Atto Privato

Il 08/05/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio T53, serie 3, numero 299

data di stipula: 30/04/2026

ident.vo telematico: T5326L000299000MD per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 05620280262

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

05620280262				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

m